

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/CDN (2007/2008)

La Commissione Disciplinare Nazionale, riunitasi a Roma il 13 luglio 2007, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri: dott. Ferdinando Fanfani, Presidente; prof. Claudio Franchini, avv. Gianfranco Tobia, Componenti.

“”

SOSPENSIONE CAUTELARE NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE ALESSIO RECCHI (all'epoca dei fatti tesserato Gela Calcio S.p.A.) PARTECIPANTE AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C.

La Commissione Disciplinare Nazionale,

letti gli atti del procedimento trasmessi a questa Commissione dalla F.I.G.C. in data 10.7.2007 con nota n. 56.22;

preso atto del risultato *positivo* del controllo antidoping, come da notifica riscontro analitico di positività trasmessa dalla Commissione Antidoping del C.O.N.I., nei confronti del calciatore Alessio Recchi, tesserato all'epoca dei fatti per la Società Gela Calcio S.p.A., in occasione della gara Potenza-Gela;

visto l'art. 2 delle Norme Sportive Antidoping – Procedimento disciplinare e istruzioni operative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping,

P.Q.M.

Dispone la sospensione in via cautelare da ogni attività sportiva del calciatore Alessio Recchi, tesserato all'epoca dei fatti Gela Calcio S.p.A., con decorrenza immediata.

Secondo le disposizioni della F.I.G.C.: “Sulla base della decisione sopra riportata, secondo quanto espressamente indicato dalla normativa antidoping, si informa che il calciatore/la calciatrice è inserito nell'RTP (Registered Testing Pool) del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti, sino al termine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento, ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.

SOSPENSIONE CAUTELARE NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE FLORIAN MYRTAJ (all'epoca dei fatti tesserato Teramo Calcio S.p.A.) PARTECIPANTE AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C.

La Commissione Disciplinare Nazionale,

letti gli atti del procedimento trasmessi a questa Commissione dalla F.I.G.C. in data 10.7.2007 con nota n. 57.22;

preso atto del risultato *positivo* del controllo antidoping, come da notifica riscontro analitico di positività trasmessa dalla Commissione Antidoping del C.O.N.I., nei confronti del calciatore Florian Myrtaj, tesserato all'epoca dei fatti per la Società Teramo Calcio S.p.A., in occasione della gara Teramo-Ancona;

visto l'art. 2 delle Norme Sportive Antidoping – Procedimento disciplinare e istruzioni operative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping,

P.Q.M.

Dispone la sospensione in via cautelare da ogni attività sportiva del calciatore Florian Myrtaj, tesserato all'epoca dei fatti Teramo Calcio S.p.A., con decorrenza immediata.

Secondo le disposizioni della F.I.G.C.: "Sulla base della decisione sopra riportata, secondo quanto espressamente indicato dalla normativa antidoping, si informa che il calciatore/la calciatrice è inserito nell'RTP (Registered Testing Pool) del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti, sino al termine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento, ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva".

II PRESIDENTE DELLA C.D.N.
(Dott. Ferdinando Fanfani)

“”

Pubblicato in Roma il 13 luglio 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete